

Il coacervo nei trasferimenti gratuiti dopo il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262

1. Premessa

La novella di cui al decreto legge n. 262 del 2006 **(1)** pone il dubbio se debba essere operato o meno (ai fini di una corretta applicazione dei diversi criteri di liquidazione dell'imposta di volta in volta dovuta e specificamente al fine della eventuale erosione delle franchigie **(2)**) il coacervo, maggiorando il valore del trasferimento posto in essere di un importo pari al valore complessivo di precedenti trasferimenti gratuiti fatti dal medesimo dante causa al medesimo avente causa.

La riflessione in *subjecta materia* è ulteriormente stimolata dal fatto che l'art. 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (portante applicazione anche agli atti di donazione ed altre liberalità tra vivi dei medesimi criteri per la determinazione della base imponibile già vigenti in materia di imposta di successioni e donazioni) non appare inciso dalla novella al vaglio **(3)**.

Pare opportuno fare i dovuti distinguo a seconda dell'ambito (donativo o successorio) in relazione al quale si intenda porre e risolvere la problematica.

2. Coacervo nelle donazioni e negli altri atti a titolo gratuito

E' previsto espressamente dal nuovo n. 2-ter art. 13 legge n. 383/2001 (così come introdotto dal comma 5 art 6 del decreto in commento) che negli atti di donazione e negli altri atti a titolo gratuito nonché negli atti di cui all'art. 26 del TUR n. 131/86, aventi per oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e denaro contante debbano essere indicati gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa a favore del coniuge, dei parenti in linea retta o di alcuno di essi nonché i relativi valori alla data degli atti stessi **(4)**, prevedendo poi in caso di omissione, incompletezza o inesattezza di tale indicazione l'applicazione di una sanzione amministrativa (con vincolo di solidarietà passiva tra beneficiario e dante causa) da una a due volte la maggiore imposta dovuta. Intuitivamente ciò viene richiesto – anche se espressamente tale volizione legislativa non emerge dalla lettera della disposizione – allo scopo di verificare se risulti o meno erosa la franchigia di euro 100.000,00, fino a concorrenza della quale la donazione o altro atto a titolo gratuito avente ad oggetto i siffatti beni ed a favore dei prenommati soggetti va esente da imposta di registro.

Dal che se ne deduce che la menzione dei dati di che trattasi si rende necessaria solo nell'ipotesi suddetta e non quando l'atto riguardi soggetti diversi da quelli previsti dalla norma al vaglio.

Così come tale superfluità si profila qualora l'atto abbia ad oggetto beni immobili e/o diritti reali immobiliari, in quanto – e sempre ai fini dell'imposta di registro – in tal caso il trasferimento è esente da imposta se effettuato a favore del coniuge e dei parenti in linea retta e negli altri casi inciso con aliquota del 2% (qualora beneficiario sia un altro parente fino al 4° grado, un affine in linea retta nonché un affine in linea collaterale fino al terzo grado) o del 4% (qualora beneficiario sia un soggetto diverso dai precedenti), senza che possa darsi luogo alla erosione di alcuna franchigia (neanche concepita dal legislatore della novella nelle dette fattispecie) e quindi alla necessità del meccanismo di coacervo.

2.1. Se sia applicabile o meno il beneficio della imposta ipotecaria e catastale in misura fissa in caso di acquisto della "prima abitazione"

Si potrebbe altresì pensare che siffatto meccanismo si renda opportuno per verificare se – in riferimento alla sola ipotesi di donazione o altro atto a titolo gratuito a favore del coniuge e/o parente in linea retta – sia applicabile o meno il beneficio della imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, ricorrendo le condizioni e i requisiti in materia di acquisto della "prima abitazione" di cui all'art. 1 comma 1, quinto periodo della tariffa parte prima allegata al TUR n. 131/86. In tal caso infatti opera una franchigia pari ad euro 180.000,00 solo fino a concorrenza della quale il beneficio risulta applicabile; e pertanto se in forza di donazioni o altri atti gratuiti precedenti effettuati dal medesimo dante causa a favore del medesimo beneficiario questi ha già beneficiato della franchigia, questa più non dovrebbe operare – nell'ottica qui illustrata e sempre con esclusivo riferimento alle imposte ipotecaria e catastale – per le donazioni e gli atti gratuiti successivi, eccedenti la stessa.

Tale linea di pensiero però pare sconfessata dal disposto di cui all'art. 13 del T.U. n. 347/90 che prevede per l'imposta ipotecaria e catastale l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni solo quanto all'accertamento e alla liquidazione, e certo non quanto alla base imponibile in riferimento alla quale opera il meccanismo del coacervo. Né appare determinante la circostanza che l'art. 2 del T.U. n. 347/90 (e l'art. 10 che si riporta al detto art. 2) stabiliscano la commisurazione della base imponibile – ai fini dell'applicazione dell'imposta di trascrizione e di catasto – a quella determinata ai fini (dell'imposta di registro o) dell'imposta sulle successioni e donazioni: a ben vedere il legislatore della novella non ha richiamato l'applicazione del meccanismo del coacervo già disciplinato dal T.U. n. 346/90 in materia di successioni e donazioni, ma al contrario ha previsto una disciplina "speciale" di applicazione dell'imposta di registro dovuta in relazione alle ipotesi sopra illustrate, disciplina in sé conchiusa ed autonoma. Il che, proprio in considerazione della "specialità" dell'istituto del coacervo introdotto dalla novella, comporta l'implausibilità di una interpretazione estensiva (tanto meno analogica) delle previsioni già pensate e dettate dal T.U. n. 346/90 per un ambito impositivo del tutto diverso.

Non pare perciò possibile, conclusivamente, che in relazione a dette ultime imposte (ipo-catastali) il meccanismo del coacervo possa legittimamente trovare applicazione.

2.2. Menzioni richieste negli atti di cui all'art. 26 del TUR n. 131/86

La novella al vaglio stabilisce che le menzioni (di cui si è detto nel superiore paragrafo) **(5)** siano riportate (oltre che nella donazioni e negli altri atti a titolo gratuito) anche negli atti di cui all'art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 aventi ad oggetto aziende, azioni, obbligazioni, quote sociali, altri titoli e danaro contante.

A sua volta detto art. 26 stabilisce una presunzione di liberalità in riferimento a trasferimenti immobiliari e/o di partecipazioni sociali posti in essere tra coniugi ovvero tra parenti in linea retta o che tali siano considerati ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, quando il valore della partecipazione o la differenza tra valore e prezzo siano superiori all'importo di Euro 180.759,91.

E' intuitivo peraltro che tali menzioni dovranno ritenersi necessarie solo in caso di trasferimenti di partecipazioni sociali e non anche immobiliari, in quanto solo nei primi si porrà l'esigenza di verificare l'(eventuale) assorbimento della franchigia in forza di trasferimenti gratuiti pregressi.

D'altra parte al riguardo è pensabile che il legislatore della novella abbia voluto invocare il richiamo dell'art. 26 piuttosto per far riferimento ai soggetti tra i quali intercorre la convenzione, legati da un rapporto particolare (di coniugio o parentela in linea retta) che non per individuare le fattispecie in esso art. 26 pedissequamente descritte.

Sicché sarà senz'altro opportuno e corretto ritenere che le dette menzioni debbano essere riportate anche negli atti intercorrenti tra i soggetti ora ricordati aventi ad oggetto il trasferimento (oltre che di partecipazioni sociali anche) di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli e danaro contante.

3. Coacervo nelle successioni

Analogamente nell'ambito dei trasferimenti per causa di morte, il valore delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito posti in essere precedentemente alla delazione ereditaria assume rilevanza **(6)** (ai fini del coacervo e al limitato scopo di verificare la già avvenuta erosione della franchigia) solo qualora questa operi a favore del coniuge e/o di parenti in linea retta ed abbia ad oggetto la devoluzione di aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali: se infatti risulti già erosa la franchigia pari ad euro 100.000,00, risulterà applicabile l'imposta di registro con aliquota del 4% sul valore eccedente.

In via consequenziale risultano sottratte al meccanismo del coacervo tutte le altre fattispecie successorie a favore di soggetti diversi dal coniuge e parenti in linea retta, aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, aziende, azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali.

La novella non lo precisa, ma appare indubbiamente opportuno nell'apposita dichiarazione di trasferimento per causa di morte fare espresso riferimento alle (eventuali) donazioni o atti a titolo gratuito intercorsi tra l'autore della successione ed il beneficiario o – intuitivamente – all'assenza degli stessi, e ciò soprattutto ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta.

(1) In G.U. 3 ottobre 2006 n. 230.

(2) Non potendo più il coacervo – come noto – essere utilizzato ai fini della determinazione delle aliquote, dopo le innovazioni introdotte con legge 21 novembre 2000 n. 342 (in G.U. n. 276 del 25 novembre 2000).

(3) Se non quanto alla eliminazione dell'inciso "franchigie", giusta quanto disposto dalla lettera b) comma 5 art. 6 del decreto; il che comporta la soppressione di tutte le franchigie già previste dal T.U. n. 346/90 in materia di imposta sulle successioni e donazioni cui l'art. 14 comma 1 legge n. 383/2001 faceva espresso riferimento, ivi compresa quella di cui all'art. 7 comma 2-*bis* del detto T.U. (introdotta dall'art. 69 della legge 21 novembre 2000 n. 342) che consentiva l'applicazione dell'imposta solo sulla parte del valore eccedente un miliardo di lire (pari ad euro 516.456,90) qualora beneficiario fosse stato un discendente in linea retta minore d'età o una persona con handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 21 maggio 1998 n. 162. Inoltre è opportuno sottolineare – con particolare riferimento alle ipotesi nelle quali in seguito alla novella in commento la fattispecie donativa o comunque a titolo gratuito risulti essere esente da imposta anche per effetto della franchigia – che non è dovuta alcuna imposta (di registro) neanche in misura fissa, coerentemente con quanto già aveva ritenuto l'A.F. con circolare n.91/E del 18 ottobre 2001.

(4) Al riguardo sembra qui di poter dire che le menzioni non debbano riguardare anche donazioni o altri atti a titolo gratuito anteriori aventi ad oggetto beni immobili e/o diritti reali immobiliari, trattandosi di fattispecie esenti da imposta di registro (se poste in essere a favore dei soggetti richiamati nel testo) e quindi come tali insuscettibili di apparire rilevanti ai fini del coacervo.

(5) E cioè gli estremi delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito anteriormente fatti dal dante causa nonché i relativi valori alla data degli atti stessi.

(6) Così come dispone il novellato art. n. 2-*bis* della tariffa parte I allegata al TUR n. 131/86, e richiamando quanto già precisato nella precedente nota 4 in ordine alla irrilevanza dei trasferimenti a titolo gratuito anteriori aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari.